



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: RICORSO DINANZI IL TAR LAZIO AVVERSO IL DM 16/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE LEGALI INCARICATI. RICORSO N. 06647/2018 REG.RIC.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante "Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotonese e Vibo Valentia" avente sede legale in Catanzaro, Via Antonio Menniti Ippolito, n. 16 e sedi distaccate in Crotonese, Via Antonio De Curtis n. 2 e Vibo Valentia, Piazza San Leoluca complesso Valentianum;

VISTO l'articolo 2 del citato D.M. ove si prevede che la nuova Camera di commercio sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell'articolo 10 della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n.84 dell'1 settembre 2022 recante "Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotonese-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)";

ATTESO che in data 3 novembre 2022 si è insediato il Consiglio camerale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro Crotonese e Vibo Valentia;

ATTESO che ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DM 16/02/2018, la nuova camera di commercio di Catanzaro, Crotonese e Vibo Valentia subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali.

RICHIAMATA la determinazione del Presidente della CCIAA di Catanzaro n. 2 del 23 aprile 2018, ratificata con delibera della Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro n. 35 del 3 maggio 2018 con la quale è stato deciso, tra le altre cose, di presentare ricorso

avverso il DM MISE 16/02/2018 , nello specifico nella parte in cui pretendeva di fare retrodatare al 19 settembre l'entrata in vigore di alcune disposizioni, preclusive, a detta dello stesso Ministero, del diritto al legittimo insediamento del Consiglio dell'allora Camera di Commercio di Catanzaro, affidandone la difesa agli Avvocati Michele Didonna del foro di Bari e Danilo Sorrenti del foro di Catanzaro, riconoscendo ai professionisti incaricati, il compenso professionale, forfettariamente considerato e comprensivo delle spese generali di € 10.000,00 oltre IVA, Cassa e contributo unificato, con pagamento in acconto del 50%;

ATTESO che i legali incaricati, in data 28 settembre 2022 hanno presentato dinnanzi al T.A.R. Lazio – Roma – Sez. IV bis dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorso n. 06647/2018 REG.RIC, a seguito di accoglimento di altro ricorso innanzi al T.A.R. Calabria (sentenza 17.3.2021, n. 577 – Ricorso R.G. n. 130/2018) ed anche dell'imminente costituzione della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, la quale ha accorpato anche la Camera di Commercio di Catanzaro;

VISTO il decreto decisorio pubblicato in data 07/12/2022 n. 09792/2022 REG.PROV.PRES. con il quale il T.A.R. Lazio ha accolto l'istanza dei legali e ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 06647/2018 REG.RIC per carenza d'interesse, prevedendo anche la compensazione delle spese di lite, trasmesso dall'Avv. Sorrenti in data 12/12/2022 e acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n. 3128;

RITENUTO necessario autorizzare il pagamento delle fatture trasmesse dagli avvocati, relativamente al rimanente 50% del compenso riconosciuto con la determinazione del Presidente della CCIAA di Catanzaro n. 2 del 23 aprile 2018, ratificata con delibera della Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro n. 35 del 3 maggio 2018, pari a complessivi € 5.000,00 oltre cassa professionale e IVA;

VISTE le fatture elettroniche n. 77 del 12/12/2020 e n. FPA 1/23 del 03/01/2023 trasmesse rispettivamente dall'Avv. Michele Didonna e dall'Avv. Danilo Sorrenti, per un totale ognuna di € 3.172,00, così ripartite: € 2.500,00 compenso, € 100,00 cassa professionale, € 572,00 IVA;

VISTA la proposta del responsabile del Servizio I della sede di Catanzaro;

VISTO il bilancio d'esercizio in corso;

ACQUISITO il parere contabile del responsabile del Servizio II della sede di Catanzaro

DETERMINA

- a) di autorizzare il servizio II alla liquidazione delle fatture n. 77 del 12/12/2020 e n. FPA 1/23 del 03/01/2023 trasmesse rispettivamente dall'Avv. Michele Didonna e dall'Avv. Danilo Sorrenti, per un totale, ognuna di € 3.172,00 comprensive di compenso, cassa professionale e IVA, quale saldo del compenso per il ricorso innanzi al T.A.R. Lazio N. 06647/2018 REG.RIC.
- b) di far gravare l'onere complessivo pari ad € 6.344,00 sul conto n. 325043 del centro di costo AA01 del bilancio d'esercizio in corso.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)